

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

OGGETTO: D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. Alex Sanna domanda n. 223972.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, “*Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, “*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, “*Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione*”;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto dell'Agenzia approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la Deliberazione n. 63/5 del 11.12.2020 “*Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Delimitazione territoriale.*”;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 980 del 04.10.2021 “*D.G.R. N. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole. Individuazione del Servizio per lo sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola quale struttura dirigenziale responsabile dell'intervento di indennizzo*”;

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/18 del 11.12.2018, n. 61/46 del 18.12.2018, n. 9/43 del 22.02.2019, n. 26/28 del 11.07.2019, n. 50/22 del 10.12.2019, n. 63/5 del 11.12.2020 e n. 20/30 del 1.6.2021 e n. 39/27 del 8.10.2021. Danni alle produzioni agricole;

VISTO il Decreto n. 3624 DECA 61 del 29.11.2021. Modifica alle direttive di attuazione di cui al Decreto n. 474 DecA 7 del 09.02.2021 “*Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna*”;

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTA la D.G.R. n. 6/11 del 24.02.2023 con la quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale dell'Agenzia e del Commissario straordinario nella persona del Dott. Gerolamo Solina;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1322/2021 del 01.12.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali al Dott. Giuseppe Aresu;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 964 del 28.09.2021 con la quale è stata definita la riorganizzazione dell'Agenzia;

VISTA La Legge Regionale n. 17 del 22.11.21 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), che in conformità con quanto prescritto dall'art 37, ha modificato la competenza dell'Agenzia LAORE e la legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola n. 1348/21 del 06.12.21 avente ad oggetto "*D.G.R. n. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole*" è stato approvato il bando, modulistica e nomina dei responsabili del procedimento;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n. 17/22 del 17.01.22 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande al 31.01.22;

- con Comunicazione del Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, n. 3443/22 del 31.01.2022, si è proceduto al passaggio di consegne al Direttore del Servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali n. 53/22 del 03.02.22, anche in ragione della struttura organizzativa e delle esigenze operative, si è proceduto alla nuova nomina del Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi e dei Responsabili del Procedimento.

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

RILEVATO CHE

- in data 31.01.2022 il sig. Alex Sanna ha presentato domanda, prot. 3521/22, al fine di ottenere l'indennizzo per i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali da maggio a novembre 2018;
- ad esito dell'istruttoria è stato comunicato all'istante, con nota del 12.05.2022 – prot. 17521/2022, il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/90, in quanto la domanda risultava improcedibile e, pertanto, non ammissibile per carenza dei requisiti previsti dal bando;
- in data 19.05.2022 e 23.05.2022, l'istante ha trasmesso all'Agenzia, a mezzo pec, la documentazione diretta a regolarizzare le carenze riscontrate in fase istruttoria;
- in data 16.06.2022, ad esito della nuova istruttoria e conformemente a quanto attestato nel verbale istruttorio n. 88 del 07.06.2022, è stato comunicato al sig. Sanna la conclusione del procedimento e l'inammissibilità dell'istanza;
- il Sanna ha presentato, in data 15.07.2022 – prot. n. 35443/22, ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento di inammissibilità della domanda di indennizzo;
- con determinazione del CS del 10.10.2022, prot. n. 1005/22, è stato accolto il ricorso gerarchico summenzionato;
- con nota dello scrivente Direttore del Servizio è stata richiesta, in data 18.10.2022, alla Direzione Generale dell'Agenzia la trasmissione della sopraccitata determinazione senza *omissis* al fine di ottemperare a quanto ivi statuito;
- in data 09.11.2022 è stata trasmessa allo scrivente Direttore del Servizio la determinazione di cui sopra;
- in data 02.12.2022, a seguito dell'assegnazione dell'istruttoria avvenuta con nota del 15.11.2022, è stato comunicato al Sanna il riavvio dell'istruttoria e, contestualmente, gli è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa;
- il Sanna, con nota del 14.12.2022 – prot. 63541, ha trasmesso la documentazione richiesta con la summenzionata comunicazione;
- in data 10.01.2023, è stata trasmessa la relazione conclusiva dell'istruttoria nella quale si è dato atto che la domanda di indennizzo del Sanna contiene tutti gli elementi per la dichiarazione di ammissibilità della stessa.
- la suddetta relazione, in ragione di un mero errore materiale non influente sull'esito dell'istruttoria precedente e in aderenza con quanto rilevato nel verbale istruttorio 88/2 del 16.01.2023, è stata successivamente sostituita con nota del 22.02.2023;

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

- con nota del 25.01.2023 lo scrivente Direttore ha richiesto parere sulla corretta applicazione dell'art. 25, 4 comma, Reg. (UE) 702/2014 all'ufficio legale dell'Agenzia Laore;
- con nota del 27.01.2023 lo scrivente Direttore ha richiesto parere sulla corretta applicazione dell'art. 25, 4 comma, Reg. (UE) 702/2014 alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Rapporti istituzionali;
- in data 20.02.2023, è pervenuto al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali il parere richiesto all'ufficio legale dell'Agenzia;
- in data 20.02.2023, con nota n. prot. Laore 7801/23 del 17.02.21, è pervenuto al Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità Naturali il parere richiesto alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Rapporti istituzionali.

CONSIDERATO CHE

- il Regolamento europeo n. 702/2014 (UE) del 25.06.2014 prevede che *“I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data”*;
- l'orientamento espresso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali con il Decreto n. 11985 del 26.11/2019, in relazione agli aiuti erogati a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali ex art. 30, 4 c., Reg. (UE) 702/2014, è quello di ritenere che i costi per gli interventi siano versati entro 4 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento (art. 3, c. 6);
- la Giunta della Regione Sardegna con la deliberazione n. 47/36 del 30.11.2021 ha ribadito che *“... il punto 4 dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, prevede espressamente che gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale”*;
- il parere trasmesso dall'Ufficio legale dell'Agenzia Laore, inoltre, evidenzia che con il *“superamento del termine di quattro anni (previsto dal Reg. 702/2014), verrebbe meno il titolo giuridico della liquidazione dell'aiuto, e pertanto si potrebbe configurare una violazione del regime di compatibilità degli aiuti”*;
- quanto sopra ha trovato ampio riscontro nel parere reso dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Rapporti istituzionali (**prot. Ras n. 2762 del 16.02.2023**) ove si legge che *“Il superamento del termine dei quattro anni dalla data del verificarsi della calamità, per l'erogazione dell'indennizzo, colloca l'aiuto al di fuori del perimetro di compatibilità con il mercato interno come tracciato dalla normativa comunitaria”* e, ulteriormente, che *“non è possibile liquidare le somme del Fondo di solidarietà nazionale (FSN); la base giuridica del FSN, regolato dal D. Lgs. Del 29.03.2004 n. 102, sostanzia infatti, come da Voi segnalato, un regime*

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

quadro fondato sul Reg. n. 702/2014. Lo spirare del termine dei 4 anni fa venire meno la presunzione di compatibilità dell'aiuto e con essa il titolo giuridico del versamento sia nell'ipotesi in cui la fonte di finanziamento dello stesso sia il FSN, sia nell'ipotesi in cui la fonte siano i fondi regionali. Ciò perché la base giuridica dell'aiuto regionale è data in ogni caso dal citato Reg. n. 702/2014, come previsto tra gli altri anche dalle Delibere della giunta n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019";

- nel citato parere, inoltre, si osserva che: *"nel caso di specie, uno dei fattori, seppur non quello determinante, dello spirare del termine, è dato dall'esercizio del fondamentale diritto alla difesa, pertanto, in mancanza di pronunciamenti della Corte di giustizia in materia, sarà cura dell'Ufficio scrivente presentare un quesito alla Direzione della Commissione competente per materia, per il tramite della piattaforma c.d. WIKI, volto ad accertare i confini della norma di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ABER, sul cui esito saranno forniti aggiornamenti non appena disponibili";*

- allo stato l'applicazione della normativa sopra richiamata comporterebbe, nel caso de quo, l'impossibilità per l'amministrazione di liquidare l'importo risultante dall'istruttoria della domanda dell'istante;

- sul punto non vi è alcun precedente e che il superamento del termine quadriennale, per le motivazioni sopra espresse, potrebbe costituire un'eccezione a quanto disposto dalla normativa comunitaria;

- il Sanna ha esercitato il diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa e che il superamento del suddetto termine quadriennale, entro e non oltre il quale è possibile liquidare l'indennizzo, è stato determinato anche da detta circostanza;

- è compito dell'amministrazione operare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco e, nello specifico, da un lato l'interesse dell'impresa a non veder leso il proprio diritto a percepire quanto dovuto e, dall'altro, quello della pubblica amministrazione al rispetto della normativa vigente e a un corretto esercizio dei propri poteri;

- è necessario attendere, ai fini dell'efficacia e dell'esecutività del provvedimento, il parere della Direzione della Commissione competente al fine di evitare un pregiudizio all'istante e/o all'amministrazione;

- l'art. 21 quater, L. 241/90, dispone che: *"i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e dal provvedimento medesimo. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21- nonies".*

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

PRESO ATTO CHE

- l'evento si è verificato in data 30.11.2018 e che, pertanto, il termine quadriennale previsto dal Reg. (UE) 702/2014 per l'erogazione dell'indennizzo sembrerebbe spirato in data 30.11.2022;

- sarà cura della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Rapporti Istituzionali – *“presentare un quesito alla Direzione della Commissione competente per materia, per il tramite della piattaforma c.d. WIKI, volto ad accertare i confini della norma di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ABER, sul cui esito saranno forniti aggiornamenti non appena disponibili”* (prot. Ras n. 2762 del 16.02.2023);

- la sospensione dell'efficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 quater L.241/90, consente di meglio tutelare gli interessi delle parti nelle more del suddetto parere;

- sussistono, pertanto, gravi ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia del presente provvedimento, in attesa di una pronuncia sul punto della Direzione della Commissione competente in materia, in un'ottica di tutela e bilanciamento degli interessi dell'istante e della pubblica amministrazione, così come sopra meglio esplicitati;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la relazione conclusiva dell'istruttoria del 22.02.2023 trasmessa allo scrivente Direttore del Servizio dal Responsabile del Procedimento;
3. **DI DICHIARARE** la domanda n. 223972, prot. 3521/22 del 31.01.2022, presentata dal Sanna Alex ammissibile.
4. **DI SOSPENDERE**, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente e sostanzialmente riportate, l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 21 quater 241/90, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 12 mesi.
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, nel sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it:
 - sezione bandi e gare
 - sezione amministrazione trasparente/atti di concessione
 - sezione amministrazione trasparente /provvedimenti dirigenti;

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppò in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio Indennizzi in Agricoltura per Calamità naturali

DETERMINAZIONE N.

DEL

6. **DI INVIARE**, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario dell'Agenzia LAORE, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia Laore Sardegna e all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna;

7. **DI NOTIFICARE** il presente atto al sig. Sanna Alex, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXX, in qualità di titolare della Ditta individuale SANNA ALEX, P. Iva 3205770922;

8. **DI AVVERTIRE** che, a seguito dell'emanazione del presente provvedimento, il destinatario può esperire i rimedi previsti dalla legge.

Il Direttore del Servizio
Giuseppe Aresu